



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA**

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi	CIRILLO	Presidente
dr.ssa Maria Luisa	ROMANO	Consigliere
dr.ssa Maria Gabriella	DODARO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

***SENTENZA***

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9093 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

1. **GUIDOTTI Domenico** (C.F.: GDTDNC76C27F052Q), nato a Matera il 27 marzo 1976, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tarantini ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo (PEC: [giacomo.tarantini@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giacomo.tarantini@pec.ordineavvocatitrani.it) ) giusta procura speciale rilasciata in data 26.3.2015;
2. **TELESCA Nicola** (C.F.: TLSNCL68P17Z112L), nato in Germania il 17 settembre 1968;
3. **TELESCA Pietro Antonio** (C.F. TLSPRN65M05A482Q), nato ad Atella il 5 agosto 1965;
4. **PETRINO CANIO** (C.F.: PTRCNA70L24G942Q), nato a Potenza il 24 luglio 1970;

5. **CALDERARO** Maria Carmela (C.F.: CLDMCR64T45G942N), nata a Potenza il 5.12.1964;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Donatello Genovese ed elettivamente domiciliati presso suo studio in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A ed al suo domicilio digitale (pec [genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it)), giuste separate procure speciali rilasciate, nell'ordine, in data 4 marzo 2025; 6 marzo 2025, 14 marzo 2025 e 19 marzo 2025;

6. **DI BIASE Ivan** (C.F.: DBSVNI79P17F104A), nato a Melfi il 17 settembre 1979 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Pace ed Agostino Parisi ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Tito Scalo (PZ) alla via E. De Nicola n. 40 (pec [domenicopace@pec.it](mailto:domenicopace@pec.it); [parisi.agostino@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:parisi.agostino@cert.ordineavvocatipotenza.it)) giusta procura speciale rilasciata il 21 marzo 2025;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il magistrato relatore Maria Gabriella Dodaro, il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, nonché gli avv.ti Giacomo Tarantini, Domenico Pace, Agostino Parisi e Donatello Genovese, che concludevano come da verbale di udienza;

premessi in

## **FATTO**

1. Con **atto di citazione** depositato in data **27 novembre 2024**, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori: Guidotti Domenico, Telesca Nicola, Telesca Pietro Antonio, Petrino Canio, Calderaro Maria Carmela e Di Biase Ivan in ordine ad un'ipotesi di danno derivante dall'errata determinazione

delle tariffe TARI in relazione ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dalla quale sarebbero derivate minori entrate all'Ente.

L'attore pubblico ha evidenziato che l'istruttoria ha tratto origine dalla trasmissione alla Procura Erariale della relazione n. 4/2019/PAR della locale Sezione di controllo della Corte dei conti, effettuata da parte del Revisore contabile del Comune di Atella in data 01/02/2021.

Il parere della Sezione di controllo, emesso su richiesta del Sindaco del Comune di Atella, aveva risposto negativamente al quesito volto a chiarire se, in ipotesi di errata determinazione delle tariffe TARI in relazione ai costi di raccolta e smaltimento rifiuti, vi fosse o meno per l'ente la possibilità di recuperare, nel nuovo PEF, i costi pretermessi negli anni precedenti. In particolare, il parere della locale Sezione di controllo aveva sottolineato che il termine legislativamente previsto per l'approvazione consiliare del PEF ha natura "decadenziale e perentoria" e che "i costi del servizio devono essere calcolati con il criterio della competenza".

All'impossibilità di recuperare le somme non computate nei costi degli anni precedenti, la Procura ha correlato la perdita patrimoniale ai danni del Comune di Atella per cui ha agito in giudizio.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

La Procura ha rilevato che la complessa attività di indagine condotta ha fatto emergere un'errata determinazione della tariffa TARI da parte del comune di Atella, negli anni dal 2014 al 2018, conseguente ad una errata determinazione della voce di costo CTS (i.e. costi di trattamento e smaltimento), esposta per somme largamente inferiori a quelle che risultavano, invece, dal computo

relativo all'anno 2019.

In particolare, l'attore pubblico ha segnalato che le somme indicate e i criteri di computo utilizzati negli anni fra il 2014 e 2018 non solo non erano congrui, ma risultavano alterati e che a tale alterazione si era giunti a seguito del comportamento doloso o gravemente colposo dei convenuti. In particolare, la voce di costo per il trattamento e lo smaltimento rifiuti (CTS) è stata stimata pari ad € 70.000 nel PEF degli anni 2014 e 2015, a zero nel 2016 e nel 2017 e ad € 38.000 nel 2018. Questi importi - afferma la Procura - non possono in alcun modo considerarsi congrui, in quanto dai calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza su delega della stessa Procura contabile è emerso che l'ammontare della voce di costo non inserita nei PEF e/o non correttamente iscritta negli stessi, per gli anni dal 2014 al 2018, è pari complessivamente ad € 742.425,05.

Dall'atto di citazione e dagli allegati documenti è emerso che la discarica comunale è stata gestita sino al 31 gennaio 2016 dalla Basentini s.r.l. e che la raccolta dei rifiuti è stata, invece, gestita fino alla fine del 2016 dal Consorzio SEARI. A decorrere dal 31 gennaio 2016, la società *in house* AMA s.r.l. (costituita con atto pubblico per notar Francesco Zotta in data 22/12/2015) è subentrata alla Basentini s.r.l. nella gestione della discarica e, successivamente, alla fine del 2016, alla stessa AMA s.r.l. è stato affidato anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. A decorrere dal 2017, l'AMA s.r.l. ha pertanto cumulato le qualità di affidatario della piattaforma integrata e di gestore del servizio di raccolta. Al riguardo, la Procura ha rilevato che la natura *in house* della società AMA non comporta di per sé l'automatico abbattimento dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti che avrebbero dovuto comunque quantificarsi nella misura individuata dalla Guardia di Finanza.

Alla luce di quanto esposto, la Procura contabile ha ritenuto che il danno subito dall'ente debba essere individuato nell'importo di € 742.425,05 quale complessivo *“ammontare della voce di costo non inserita nei PEF o non correttamente iscritta negli stessi, per gli anni dal 2014 al 2018”*. È questa la quantificazione operata dalla Guardia di Finanza nella documentazione allegata agli atti quale differenza *“tra la voce di costo che si sarebbe dovuta sostenere (calcolata mediante il prodotto tra quantità di rifiuti conferiti e importo della tariffa di conferimento – deliberata in sede di Giunta Comunale) e quella effettivamente iscritta nei PEF”*.

Il Requirente, con invito a dedurre del 17 novembre 2023, successivamente notificato, ha pertanto contestato il predetto danno, nelle misure specificate nello stesso atto ai signori: Guidotti Domenico, funzionario amministrativo e responsabile dell'area finanziaria del Comune di Atella nonché ex Presidente del Consiglio di amministrazione di AMA s.r.l.; Telesca Nicola, Sindaco del Comune di Atella; Telesca Pietro Antonio, Petrino Canio, Calderaro Maria Carmela, Di Biase Ivan e Telesca Vito Donato, questi ultimi tutti quali consiglieri comunali presenti e favorevolmente votanti in ordine all'approvazione dei PEF 2014 – 2017.

Con istanza del 22 aprile 2024, la Procura ha poi chiesto al Giudice designato dal Presidente della Sezione una proroga di 180 giorni del termine per l'emissione dell'atto di citazione; proroga che successivamente è stata concessa. Con decreto di delega istruttoria del 17 giugno 2024 (prot. 1373), la Procura ha effettuato approfondimenti istruttori conferendo delega ex art. 56 c.g.c. all'ARERA – Direzione Tariffe e Corrispettivi ambientali affinché indicasse *“la corretta modalità di predisposizione del Piano Economico Finanziario della*

*TARI da parte del comune e, nello specifico, la necessità o meno di considerare i costi di conferimento in discarica (nella specie gestita da una società in house comunale) fra le uscite valide ai fini del PEF”.*

Con relazione prot. ARERA n. 50547 dell’11 luglio 2024, l’ARERA ha fornito il richiesto parere alla Procura erariale, chiarendo, da un lato, che i costi afferenti all’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere ricompresi tra gli oneri che concorrono alla determinazione delle entrate tariffarie e, dall’altro lato, che in linea generale *“non rileva – ai fini della valutazione di ammissibilità di un costo a riconoscimento tariffario – la circostanza per la quale una data attività (in questo caso di smaltimento) risulta svolta da una società in house commerciale”*.

A seguito delle deduzioni presentate dagli invitati e delle audizioni effettuate, ove richieste, la Procura ha ritenuto che dovesse essere archiviata la posizione di Telesca Vito Donato, essendo emerso che non aveva espresso voto favorevole a nessuna delle deliberazioni della tariffa TARI degli anni 2014/2018 oggetto di contestazione.

Inoltre, a seguito delle deduzioni depositate dagli invitati a dedurre, la Procura erariale ha espunto dalle posizioni dei signori Telesca Nicola, Telesca Pietro Antonio, Petrino Canio e Calderaro Maria Carmela la richiesta di risarcimento del danno relativa all’anno 2018; ciò in quanto la relativa deliberazione di approvazione della TARI è stata assunta, relativamente all’anno 2018, dal Commissario Straordinario sicché né l’ex sindaco, né gli ex consiglieri comunali contribuirono alla sua adozione. Inoltre, la Procura ha evidenziato che ai fini della corretta valutazione delle quote di responsabilità deve rilevarsi che il signor Petrino Canio ha prestato voto contrario alla deliberazione relativa

all'anno 2015.

Per le restanti posizioni e le restanti annualità, l'attore pubblico ha ritenuto, invece, che le deduzioni presentate da parte degli invitati non potessero essere accolte per cui ha promosso l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli stessi, valutando indubbiamente sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Nell'atto di citazione, in merito alle singole responsabilità dei convenuti, la Procura ha messo in luce che:

- i) Domenico Guidotti aveva assunto contemporaneamente il ruolo di Responsabile dell'Ufficio finanziario con specifica competenza quale "responsabile dell'imposta unica comunale" e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società *in house* AMA srl che si occupava, come detto, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, nel periodo 22/12/2015 (data di costituzione dell'AMA srl) – 08/06/2017, quale Presidente del CdA di AMA srl egli era stato il soggetto preposto a comunicare all'Ufficio finanziario i dati di dettaglio relativi alle quantità di rifiuti conferiti in discarica;
- ii) l'ex Sindaco e gli ex consiglieri componenti del Consiglio comunale dovevano, invece, ritenersi responsabili per colpa grave omissiva in quanto il PEF è un atto proprio del Consiglio; Consiglio che, nel caso in esame, non aveva condotto il minimo approfondimento sui costi CTS e, ciononostante, deliberato favorevolmente in merito all'approvazione dei PEF e delle tariffe TARI.

La Procura ha quindi chiesto, in via principale, la condanna del signor Domenico Guidotti a titolo di dolo per l'intero importo di € 742.452,05 e la condanna dell'ex Sindaco e degli ex Consiglieri comunali convenuti, in via sussidiaria e a titolo di colpa, per avere espresso voto favorevole ai PEF 2015-

2017, nei limiti di € 515.826,15 (atteso che non hanno preso parte all'approvazione del PEF 2018), ritenendo congruo ripartire tale importo attribuendo all'ex sindaco Nicola Telesca il 40% (i.e. 206.330,46), ai Signori Calderaro Maria Carmela, Telesca Pietro Antonio e Di Biase Ivan il 16% ciascuno (i.e. €82.532,18) e, infine, a Petrino Canio il 12% (i.e. € 61.899,13). In via subordinata, la Procura ha chiesto che, laddove si ritenesse il Guidotti responsabile a titolo di colpa grave, *“a questi andrebbe – in considerazione della preminenza degli apporti – addebitato il 40% dell'intero danno di € 742.452,05; invece – limitatamente all'apporto di € 515.826,15 – il 20% andrebbe intestato al Sindaco ... rimanendo il residuo 40% a carico degli ex Consiglieri ...”*.

La Procura ha chiesto, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore del Comune di Atella delle predette somme, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime in favore dell'Erario), come per legge.

2. Con **comparsa di costituzione per il dott. Domenico Guidotti** depositata in data 26 marzo 2025 (rappresentato dall'avv. Giacomo Tarantini) si eccepiva, in via pregiudiziale, la **nullità dell'atto di citazione per la violazione degli articoli 67, comma 7, c.g.c. e 86 e 87 c.g.c.** in relazione alla pretermessa partecipazione del convenuto all'ulteriore attività istruttoria compiuta dalla Procura dopo la notifica dell'invito a dedurre, in quanto il convenuto non era stato reso partecipe del supplemento istruttorio consistente nell'acquisizione e trasmissione agli invitati a dedurre della relazione prot. n. 50547 dell'11.07.2024 resa da ARERA su richiesta della Procura erariale e per la quale, invece, gli altri invitati hanno ricevuto notifica. Il convenuto Guidotti

rilevava altresì che, a seguito di tale rinnovata istruttoria, vi era stato un notevole cambiamento nell'impostazione dell'atto di citazione e che, pertanto, l'atto di citazione doveva considerarsi nullo per la non corrispondenza ex artt. 86, comma 2, lettera e) e 87 c.g.c. fra gli elementi esplicitati nell'invito a dedurre e quelli oggetto dell'atto di citazione.

In via preliminare, poi, la difesa del Guidotti eccepiva l'intervenuta **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno erariale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 dovendo la prescrizione decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso (i.e. dalla perdita dell'utilità considerata e dunque, nel caso in esame, dal momento della perdita dell'esigibilità dei canoni considerati), in quanto non si era verificato alcun comportamento diretto all'occultamento del danno. Secondo la difesa, infatti, doveva escludersi qualsiasi occultamento doloso del danno, considerando:

- che gli atti in contestazione erano deliberazioni del Consiglio Comunale soggette a preventivo parere del revisore dei conti, che recavano il parere dell'ufficio finanziario competente e dell'ufficio competente "ratione materiae" (i.e l'ufficio ambiente) e che erano stati dapprima messi a disposizione dei consiglieri comunali per una loro attenta valutazione e, successivamente, pubblicati sul portale istituzionale del Comune e riportati nella documentazione obbligatoria di bilancio (sottoposta a parere preventivo del revisore dei conti);
- che il Guidotti era cessato dalla carica in data 09.06.2018;
- che già in data 07.02.2019 il nuovo Sindaco del Comune di Atella, con nota prot. n. 1128, aveva dato contezza della questione *sub iudice* alla Corte dei conti;
- che il dott. Guidotti non aveva posto in essere nessuna condotta volutamente ingannatrice o fraudolenta e diretta intenzionalmente a nascondere

l'esistenza del danno, dovendosi, in ogni caso, escludere da parte sua qualsivoglia comportamento idoneo ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione della conoscenza del danno stesso.

Nel **merito**, il dott. Guidotti eccepiva la *mancanza di prova del presupposto oggettivo della responsabilità erariale (danno)*, sotto diversi profili.

Anzitutto, il calcolo del danno da maggiori esborsi che sarebbero stati sostenuti dal Comune di Atella per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarebbe stato solo teorico, non essendo state acquisite le fatture riportanti in maniera puntuale ed analitica la causale della pretesa e, dunque, le fatture riportanti i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti; il dott. Guidotti rilevava in proposito che non vi era in atti nessuna evidenza documentale che consentisse di distinguere i costi di cui trattasi dal pagamento di prestazioni differenti riguardanti altri rapporti di servizio in corso con il Comune.

Inoltre, in merito al mancato computo delle spese di CTS, il dott. Guidotti faceva presente, per un verso, che la discarica era di proprietà del Comune di Atella, sicché i conferimenti prodotti dal Comune venivano effettuati senza che l'ente ne pagasse "a se stesso" il costo e, per altro verso, che l'ufficio di ragioneria aveva sempre inserito tra i costi del PEF le spese effettivamente sopportate dall'Ente, non contabilizzando mai le spese di conferimento in quanto mai fatturate (a titolo di fatturazione passiva o auto-fatturazione) e mai portate in bilancio dall'Ente stesso.

Sempre nel merito, si eccepiva anche la *mancanza del presupposto soggettivo della responsabilità erariale (dolo o colpa grave)*, non essendovi stato alcun dolo, nemmeno inteso come cosciente volontà di non adempiere o violare gli

obblighi di servizio, né tantomeno alcuna consapevolezza in merito alla natura illecita dell'attività posta in essere.

Infine, la difesa del Guidotti invocava, in *extrema ratio*, la necessità di applicare la *compensatio lucri cum damno*, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal Comune stesso – corrispondenti esattamente al danno contestato – non avendo il Comune di Atella, proprietario della discarica, mai corrisposto alcun importo per i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti.

Sempre in subordine, si invocava l'esercizio del *potere riduttivo* ex art. 83 R.D. n. 2440/1923.

**3. Con separate comparse di costituzione e risposta (tutte depositate in data 21 marzo 2025) per i signori Telesca Nicola, Calderaro Maria Carmela, Telesca Pietro Antonio e Petrino Canio**, rappresentati dall'avv. Donatello Genovese, si eccepiva, in via preliminare, la **prescrizione** della responsabilità ex art. 1, comma 2, l.20/1994, in quanto – dovendo essa decorrere dall'ultimo giorno di ciascun esercizio finanziario in cui si era verificata la decadenza a riscuotere la TARI non deliberata nell'annualità di riferimento – la responsabilità per il danno da CTS non coperto relativo all'anno 2016 si sarebbe prescritta, al più tardi, il 31 dicembre 2021 e quella dell'annualità 2017 al più tardi il 31 dicembre 2022. Inoltre, i convenuti evidenziavano l'assenza di qualsivoglia occultamento doloso del danno, atteso che il CTS era sempre stato esposto chiaramente nei vari PEF e che il presunto danno erariale poteva quindi essere agevolmente rilevato dall'esame di ogni singola delibera consiliare di approvazione.

Nel **merito**, i convenuti asserivano anzitutto il proprio *difetto di legittimazione passiva all'azione*, sotto diversi profili:

- i convenuti Telesca Nicola, Calderaro Maria Carmela, Telesca Pietro Antonio e Petrino Canio facevano rilevare di non avere concorso all'approvazione del PEF per l'anno 2018, poiché nel settembre 2017 il Comune fu commissariato con provvedimento del Prefetto di Potenza;
- il convenuto Petrino Canio ricordava di avere espresso voto contrario alle delibere relative agli anni 2014 e 2015 (come risultante dalle delibere n. 70 del 25.9.2014 e n. 15 del 30.7.2015, in atti).

I convenuti hanno eccepito, inoltre, *l'assenza di danno* per il Comune di Atella poiché, nel periodo indicato, il Comune stesso non aveva sopportato costi di trattamento e di smaltimento (CTS) dei rifiuti solidi urbani (RSU), conferiti gratuitamente presso la propria piattaforma di trattamento RSU, i cui gestori (Basentini s.r.l. fino al 31.1.2016 e la partecipata AMA s.r.l. dal 1.2.2016) non hanno addebitato al Comune, quale ente proprietario della piattaforma medesima, alcun costo di trattamento e smaltimento. Il Comune di Atella, inoltre, non aveva mai emesso fatture o altri documenti fiscali per i costi di conferimento dei propri RSU presso la piattaforma poiché non doveva pagare a sé stesso detti costi, atteso che tale conferimento era effettuato gratuitamente.

Sul punto è stato dedotto anche che – come evidenziato da Arera nella relazione dell'11 luglio 2024, resa su richiesta della Procura - la mancata fatturazione dei corrispettivi per il conferimento in discarica da parte dell'operatore implica che i relativi oneri, non essendo mai stati "contabilizzati", non avrebbero potuto essere quantificati ai fini della determinazione della voce CTS.

Sempre nel merito, i convenuti Telesca Nicola, Calderaro Maria Carmela, Telesca Pietro Antonio e Petrino Canio eccepivano la sussistenza dell'*esimente politica*, avendo essi approvato in buona fede gli atti predisposti dagli uffici

tecnici ed amministrativi del Comune di Atella, non rientrando nelle cognizioni dei titolari degli organi politici il calcolo delle voci della TARI.

Ancora, i predetti convenuti evidenziavano l'*assenza di colpa grave*, non essendo rinvenibili negligenza, trascuratezza e spregiudicatezza nel loro agire, considerata anche la circostanza che essi erano privi di adeguata preparazione e competenza tecnica nella materia in argomento.

Infine, i convenuti Telesca Nicola, Calderaro Maria Carmela, Telesca Pietro Antonio e Petrino Canio invocavano l'applicazione della *compensatio lucri cum damno*, dovendosi tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza e dalla comunità amministrata.

4. Con **comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 marzo 2025 il signor Di Biase Ivan** (difeso dagli avv.ti Domenico Pace e Agostino Parisi) eccepiva, in via preliminare, la **prescrizione** del danno erariale, essendo l'ultimo atto contestatogli del 2017 e la notifica dell'invito a dedurre del 20 novembre 2023. Il signor Di Biase rilevava che nel caso in esame non vi era stato alcun occultamento doloso del danno, tenuto conto che le delibere consiliari erano state tutte pubblicizzate nelle forme di legge (adozione nella seduta consiliare, pubblicazione sull'albo pretorio e conservazione nella sezione amministrativa trasparente dell'Ente) e, successivamente, erano state conosciute dal Commissario Prefettizio, nominato nel 2018, a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale dell'Ente. Il convenuto inoltre rilevava che nel caso in esame mancava un comportamento specificamente volto a prevenire la scoperta del danno ancora *in fieri* o a nascondere il danno oramai prodotto, atteso che la conoscenza del fatto dannoso era avvenuta da parte dell'Amministrazione già all'atto di approvazione del PEF. In assenza di occultamento doloso, essendosi

il danno verificato al 31 dicembre di ogni esercizio contabile cui la tariffa era riferita, pertanto, la prescrizione è maturata anche con riferimento all'ultima annualità (anno 2017) il 1° gennaio 2023.

Nel **merito**, il convenuto Di Biase evidenziava:

- i) l'**assenza di danno erariale**, considerato che i costi di CTS (trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) non erano mai stati fatturati dai gestori della piattaforma di trattamento dei rifiuti e dunque non erano mai stati sostenuti dal Comune di Atella (e per questo mai inseriti nel PEF);
- ii) l'**assenza di condotta antigiuridica**, in quanto da un lato non aveva, quale consigliere comunale, alcun dovere di controllare i dati posti alla base della delibera di approvazione dei PEF per l'applicazione della TARI; dall'altro aveva fatto affidamento sui pareri dei responsabili tecnici e sul parere positivo del revisore dei conti, nonché sul "*placet, tacito, del segretario comunale*", presente alle sedute del Consiglio;
- iii) la necessità di riconoscere la cosiddetta **scriminante politica**, tenuto conto che si trattava di materia di notevole complessità tecnico contabile; il convenuto rilevava in tal senso che anche soggetti esperti, come i commissari prefettizi, nominati a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale, avevano approvato il PEF 2018 e che il tecnicismo della materia risultava confermato, peraltro, dalla necessità - palesata dalla Procura erariale - di ricorrere al parere di ARERA;
- iv) l'**assenza della colpa grave** intesa come intensa negligenza, sprezzante trascuratezza dei propri doveri o macroscopica violazione delle norme.

In via subordinata, il Di Biase chiedeva la riduzione dell'addebito in ragione della *compensatio lucri cum damno*, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività del Comune di Atella.

5. Alla **pubblica udienza del 15 aprile 2025**, udito il magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha replicato alle eccezioni di nullità dell'Avv. Tarantini costituito per il Guidotti, evidenziando che la comunicazione del supplemento istruttorio è stata regolarmente trasmessa via pec al precedente difensore, avv. Papagno, e che le ricevute di consegna sono state depositate in data 11/04/2025 in GIUDICO.

L'avv. Tarantini, interpellato sul punto dal Presidente, ha dichiarato di non avere avuto contezza dell'avvenuta notifica in quanto subentrato all'avv. Papagno, precedentemente costituito in sede di invito a dedurre. Quindi, dopo una breve sospensione della discussione, il Pubblico Ministero ha chiesto di depositare in udienza la stampa delle ricevute di avvenuta consegna della pec inviata all'avv. Papagno, ribadendo che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio; ma l'avvocato Tarantini ha contestato la conformità all'originale e la completezza della produzione cartacea, ritenendo che fosse necessario visionare il file digitale originale per verificare in particolare gli allegati, e ha chiesto termine per poter controdedurre. Il Collegio si è riservato di decidere sull'ammissione della prova unitamente al merito ed il Presidente ha invitato le parti alla discussione.

Il P.M., in replica alle eccezioni formulate nelle memorie difensive, ha evidenziato, quanto alla posizione del Guidotti:

- che il responsabile dell'ufficio finanziario era ancora in servizio alla data di adozione della delibera di approvazione n. 44 del 21/3/2018, precedente al

9/6/2018, ultimo giorno di servizio del Guidotti presso il Comune;

- che non sussisteva alcuna nullità della citazione per non corrispondenza con l'invito a dedurre, in quanto la non perfetta coincidenza tra i due atti era fisiologica e dovuta ai successivi approfondimenti effettuati dalla Procura;

- che l'eccezione di prescrizione era infondata, stante l'occultamento doloso consistito nella sistematica omissione dei dati per il sistema di calcolo del tributo, adducendo di anno in anno false motivazioni per il mancato inserimento.

Quanto alla posizione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, il P.M. ha replicato:

- che essi avevano omesso il controllo politico-amministrativo previsto, essendo tenuti per legge alla verifica per l'approvazione delle tariffe;

- che era infondata l'eccezione di prescrizione, atteso il doloso occultamento ravvisabile nella mancata fatturazione dei costi da parte del gestore del servizio.

Quindi la Procura ha concluso come da citazione, riservandosi una breve replica.

L'avv. TARANTINI, preliminarmente, ha evidenziato la difficoltà a determinare il costo denominato CST per la stessa Procura, ed ha contestato la genericità dei dati forniti dalla G.d.F, che ha calcolato il danno in misura presuntiva e eccessiva (ricomprendendovi tutto il profitto per il gestore della discarica, laddove di essa fruivano anche altri comuni). Quindi ha illustrato le difese già articolate per iscritto ed ha concluso insistendo nella sua richiesta istruttoria, chiedendo una verifica più attenta, e riportandosi alla memoria di costituzione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

L'avv. GENOVESE ha ribadito le eccezioni formulate, in specie:

- l'insussistenza dei presupposti dell'illecito contabile, ritenendo "fuorviante"

il procedimento di calcolo in quanto il Comune di Atella non era ente terzo ma proprietario della piattaforma, ritenendo quindi necessario l'ausilio di una consulenza tecnica per la esatta determinazione del dato;

- la sussistenza dell'esimente politica in capo ai propri assistiti, peraltro privi di adeguata preparazione e competenza tecnica rispetto ad una materia così complessa, ponendo in evidenza il vantaggio arrecato alla collettività dalla gestione virtuosa per la presenza della discarica;
- l'eccezione di prescrizione, contestando il preteso occultamento doloso in quanto tutti i dati e gli atti amministrativi erano pubblici e disponibili.

Quindi si è riportato alle conclusioni rassegnate in memoria ed ha concluso chiedendo, in subordine, la riduzione al minimo dell'addebito.

L'avv. PACE ha eccepito l'assenza di danno; richiamando l'esimente politica ha precisato come, ai sensi dell'art.48 TUEL, non vi fosse alcun dovere di controllo dei dati posti a base delle delibere in capo al proprio assistito nella sua qualità di consigliere, oltretutto privo di specifiche competenze tecniche per un controllo in questo caso complesso, sì come affermato anche in citazione. Ha eccepito, altresì, l'insussistenza della colpa grave per difetto dell'elemento soggettivo e ha concluso riportandosi alla memoria di costituzione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

L'Avv. PARISI ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere da quanto dichiarato dal codifensore.

Nelle brevi repliche il Pubblico Ministero e i difensori hanno ribadito e meglio precisato le proprie rispettive ed opposte posizioni.

Quindi il giudizio è passato in decisione.

## **DIRITTO**

1. Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza dei danni erariali patiti dal Comune di Atella per l'errata determinazione della tariffa TARI negli anni dal 2014 al 2018.

2. Risulta necessario esaminare previamente le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto Guidotti e volte ad ottenere una declaratoria di **nullità dell'atto di citazione**.

2.1. La prima questione attiene alla *nullità della citazione per violazione dell'art.67 comma 7 c.g.c.*, ovvero per omessa partecipazione del convenuto all'attività istruttoria compiuta dalla Procura dopo la notifica dell'invito a dedurre. In particolare, la difesa ha eccepito che al convenuto non sarebbe stata data comunicazione dell'acquisizione della relazione prot. n. 50547 dell'11.07.2024 resa da ARERA su richiesta della Procura erariale, relazione invece comunicata e trasmessa per intero agli altri invitati a dedurre.

Effettivamente, al momento della emissione dell'atto di citazione (27.11.2024) la Procura risulta aver depositato nel fascicolo informatico del giudizio solo la nota in data 26.8.2024, con la quale si trasmettevano la richiesta del P.M. e la predetta relazione ARERA ai difensori degli invitati a dedurre (tra cui l'Avv. Papagno, all'epoca costituitosi per il Guidotti), concedendo altresì termine di 10 giorni per repliche; ma non ha depositato la prova dell'avvenuta consegna di tale comunicazione e dei relativi allegati (né l'Avv. Papagno, diversamente da altri difensori, ha depositato controdeduzioni integrative). Solo in data 11.4.2025 – dopo la costituzione dell'Avv. Tarantini in data 27.3.2025 (in sostituzione dell'originario difensore) e la formulazione dell'eccezione in esame – la Procura ha depositato le ricevute in esame (senza alcuna autorizzazione e senza contraddittorio tra le parti): di talché – a fronte

dell'eccezione difensiva – ha chiesto di depositare in udienza copie cartacee di detta documentazione (contestate dalla difesa), ed il Collegio se ne è riservata la acquisizione.

L'eccezione risulta infondata.

Invero, l'art. 67, comma 7 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174 del 26 agosto 2016, come modificato dal d.lgs. 114/2019) stabilisce che *“Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase dell'istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”*. L'art. 19, comma 1, lett. b) del d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ha quindi modificato l'art. 67 c.g.c. prevedendo espressamente che i nuovi elementi istruttori debbano essere comunicati ai soggetti invitati. Dall'asserita omessa comunicazione dei nuovi elementi istruttori, tuttavia, non consegue – *sic et simpliciter* - la nullità del successivo atto di citazione.

Anzitutto, l'art. 44 del codice di giustizia contabile afferma espressamente che *“1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. 2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo”*. I casi di nullità degli atti del processo devono, dunque, essere espressamente previsti come tali dalla legge ovvero, quando ciò non si verifichi, l'inosservanza delle forme deve essere tale da far sì che l'atto non possa raggiungere il suo scopo.

Con riferimento al caso in esame, l'omessa comunicazione dei nuovi elementi istruttori non è stata sanzionata dal legislatore a pena di nullità (in merito, cfr. anche Sez. giur. Piemonte, sent. n. 139/ 2023 e Sez, Giur. Calabria, sent. n. 129/2022). Né tantomeno la mancata comunicazione dei nuovi elementi istruttori ha fatto sì che l'atto di citazione non raggiungesse il suo scopo. Ai fini dell'art. 44, comma 2, c.g.c., infatti, eventuali valutazioni erranee o carenze di istruttoria del Pubblico Ministero non incidono di per sé sullo scopo dell'atto di citazione *“che ha come funzione l'instaurazione del giudizio con la prospettazione di una domanda giudiziale con precisa allegazione di tutte le sue componenti - vocatio iudicis, edictio actionis, restando irrilevanti la valutazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata”* (cfr. in tal senso Sez. Giur. Calabria, sent. n. 129/2022).

Inoltre, la disposizione in esame non impone un contraddittorio delle parti invitate a dedurre sui nuovi elementi di prova raccolti a seguito delle deduzioni (né tanto meno delle deduzioni integrative), tranne che nell'ipotesi (insussistente nella fattispecie in esame, come si dirà) in cui si renda necessario un nuovo invito a dedurre, venendosi a mutare radicalmente il nucleo fondamentale dei fatti posti a base della pretesa azionata (*petitum e causa petendi*). La disposizione si limita a prevedere che si debbano comunicare alla controparte i nuovi elementi istruttori raccolti, peraltro senza prevedere un termine massimo per tale comunicazione: ovvero, impone un *alert* per evitare che “prove a sorpresa”, sopravvenute all'invito a dedurre, possano sfuggire ai convenuti nel giudizio di responsabilità. Nella fattispecie, la citazione ha dato atto della acquisizione istruttoria post-invito e dei suoi esiti (pagg. 14 segg.), ed ha indicato nell'elenco dei documenti la relazione ARERA, depositata

unitamente alla citazione: quindi la disposizione è stata sostanzialmente rispettata, in quanto il convenuto ne è stato reso edotto ed il suo diritto di difesa tutelato (potendo in sede di costituzione replicare e fornire controprova).

L'atto di citazione qui in esame deve dunque ritenersi valido ed efficace, a prescindere dalla prova della avvenuta trasmissione della nota del 26.8.2024 e dei relativi allegati alla difesa del Guidotti, stante che del supplemento istruttorio e dei relativi esiti (relazione ARERA) la parte convenuta è stata comunque resa edotta al momento della citazione, potendo quindi replicare e produrre eventuale controprova ritenuta opportuna.

Dall'infondatezza dell'eccezione consegue l'irrilevanza della questione della ritualità o meno della produzione – da parte del P.M - della PEC di comunicazione del supplemento istruttorio all'Avv. Papagno (precedentemente costituito per il Guidotti): tanto per ciò che attiene alla produzione nel fascicolo digitale, prima dell'udienza, dell'originale informatico di tale comunicazione, inizialmente non allegato alla citazione al momento del deposito di quest'ultima (acquisizione avvenuta al di fuori del meccanismo previsto dall'art.11 delle N. Att. del c.g.c.), quanto alla produzione in udienza di una copia cartacea di tale comunicazione (contestata dalla difesa). Su tali questioni il Collegio non è più chiamato a pronunciarsi, dovendo solo provvedere – per effetto del disposto di cui all'art. 96 c.g.c. - in merito all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti.

**2.2.** Inoltre, la difesa del Guidotti ha prospettato una eccezione di *nullità dell'atto di citazione per non corrispondenza tra invito e citazione (ex artt. 87 e 86, comma 2, lettera e) c.g.c.)*, sostenendo che, a seguito della istruttoria effettuata dopo la notifica dell'invito a dedurre, si sarebbe verificato un notevole

cambiamento nell'impostazione dell'atto di citazione.

A norma dell'art.87 c.g.c., la nullità della citazione in esame si verifica *“qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.”*

Tale ipotesi non sussiste nel caso in esame, per le ragioni di seguito elencate.

La circostanza che l'atto di citazione dia conto della relazione acquisita da Arera, lungi dal rappresentare un fatto nuovo tale da determinare un mutamento dell'impostazione dell'atto di citazione, costituisce solo un ulteriore elemento probatorio di cui il Collegio deve tenere conto, in quanto volto a suffragare una tesi già sostenuta dalla Procura anche nell'invito a dedurre. Infatti, già con l'invito a dedurre, la Procura aveva rilevato che la circostanza che la gestione della discarica comunale fosse stata affidata ad una società in house *“non rende(va) il CTS pari a zero”* (si veda l'invito a dedurre alla pagina 10). Sempre nell'invito a dedurre era stato affermato anche che *“In altri termini, per il Comune di Atella l'utilizzo di una propria piattaforma, comunque relativo ad una parte dell'anno ... genera costi. Questi costi sono a servizio della gestione della discarica; ne discende che non possono essere automaticamente depennati per via del fatto che chi gestisce la discarica è poi il medesimo soggetto che conferisce i rifiuti...”* (così a pagina 11 dell'invito a dedurre). Tali affermazioni sono state poi suffragate mediante l'acquisizione della relazione di Arera, che pertanto non ha introdotto nessun nuovo elemento fattuale.

A tal proposito, deve opportunamente richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla *“non necessaria “piena corrispondenza”*

*tra citazione e invito a dedurre, essendo fisiologica la difformità tra fatti e valutazioni, anche all'esito delle deduzioni degli interessati. Ciò che, tuttavia, non può mutare è "il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi", in virtù delle due essenziali funzioni dell'invito a dedurre, ossia la garanzia della massima completezza istruttoria per ragioni di economia processuale e dell'adduzione, da parte del presunto responsabile, di osservazioni a sua discolta, funzionali ad indurre il P.M. alla richiesta di archiviazione"* (cfr, ex multis, Sez. I App., sent. n. 317 del 2021; Sez. giur. Lazio, sent. n. 584 del 2019; Sez. giur. Calabria, sent. n. 561 del 2019; Sez. giur. Toscana, sent. n. 77 del 2019; Sez. giur. Emilia- Romagna, sent. n. 73 del 2019).

Secondo la consolidata giurisprudenza, non occorre, pertanto, che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 88/2023), purché in entrambi gli atti si rinvenga *"l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta del risarcimento del danno causato"* (Terza Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 258/2023; Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 2/2020).

Non sussistendo alcuna difformità sostanziale tra il *petitum* e la *causa petendi* esplicitati nell'invito a dedurre, deve respingersi quindi l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del dott. Guidotti.

**3** Il Collegio, in via preliminare, deve a questo punto esaminare l'**eccezione di prescrizione** della pretesa risarcitoria dedotta in citazione.

L'eccezione – formulata da tutti i convenuti - deve essere accolta per i motivi che seguono.

Va preliminarmente ricordato che – secondo consolidata giurisprudenza – il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare

il diritto risarcitorio va collocato, come statuito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, al momento in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero (in caso di doloso occultamento del danno) dalla data della scoperta; ma tale disposizione va letta alla luce della regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”*, e quindi non può decorrere prima della oggettiva conoscibilità del danno stesso secondo l'ordinaria diligenza. In altri termini, al di fuori dell'ipotesi del doloso occultamento, il *dies a quo* della prescrizione deve individuarsi nel momento della conoscibilità del danno da parte della Procura Regionale o dell'amministrazione danneggiata, soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili (cfr. ex plurimis, Sez III App. nn. 601/2021 e 170/2019, Sez. I App. nn. 365/2018 e 8/2019; Sez. II App. n. 182/2019).

La conoscibilità del danno può essere, tuttavia, impedita dal doloso occultamento ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il quale deve ontologicamente distinguersi dall'occultamento doloso disciplinato dall'art. 2941 n. 8 cod. civ., afferendo il primo ad una situazione obiettiva di ignoranza del danno dovuta ad una condotta dolosa e, richiedendo il secondo, invece, una specifica condotta occultatrice del debitore tesa al nascondimento dell'illecito (Sez. Calabria, n. 91/2025; Sez. Giur. Calabria, n. 275/2021; Sez. I app. n. 300/2020, n. 457/2021, Sez III app. n.13/2022, n. 217/2020, n. 240/2020, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Ciò che deve essere esaminato, dunque, è, da un lato, se il danno controverso in questa sede fosse stato *“dolosamente occultato”*, come ha affermato in udienza la Procura (contestando una sistematica omissione dei dati per il sistema di

calcolo del tributo da parte del Guidotti, adducendo di anno in anno false motivazioni per il mancato inserimento); dall'altro, se vi fosse o meno per gli amministratori del Comune di Atella una situazione di obiettiva non conoscibilità e percepibilità del danno, da valutarsi secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, non rilevando, invece, stati di ignoranza soggettivi in cui versa il titolare del diritto o eventuali difficoltà di accertamento o quantificazione del danno. Per escludere il decorrere della prescrizione dal momento del verificarsi del danno occorre, insomma, che ricorra una situazione di oggettiva non percepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno medesimo e cioè che non vi sia una oggettiva sua esteriorizzazione (Cass. Sez. III, ord. n. 19193 del 2018).

Dall'esame dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale emerge in modo palese che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, i costi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti non sono stati calcolati ed emerge, altresì, che le deliberazioni aventi ad oggetto la tassa comunale sui rifiuti sono state assunte negligenemente, in modo del tutto illogico, ed in assenza delle necessarie prodromiche informazioni.

Dall'esame del Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) allegato alla delibera n. 70 del 25 settembre 2019 si evince espressamente che il "Costo trattamento e smaltimento" inserito tra i costi variabili sostenuti dal Comune e calcolato su base previsionale 2014, tenendo conto dei dati 2013, era pari ad € 205.000,00 ossia a ben il 51% dei complessivi costi variabili del servizio (si v. tabella pag. 6 in calce alla pagina). Tuttavia, nel calcolare "il totale della tariffa per l'anno 2014" i costi "trattamento e smaltimento RSU indifferenziati" sono stati inspiegabilmente e

non coerentemente indicati come pari a soli € 70.000,00 (cfr. prima tabella della sopra richiamata pagina 6). Il tutto in chiaro contrasto con il testo della stessa deliberazione consiliare in cui si afferma:

- i) di avere *“ESAMINATO il Piano tariffario TARI per l’anno 2014 predisposto dal Servizio Tributi... tenuto conto dei seguenti criteri: - copertura integrale dei costi di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati...”*
- ii) e di avere *“RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti... di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR 158/1999”.*

Né la circostanza che la nuova piattaforma di conferimento (in funzione dall’ottobre 2013) si trovasse presso il Comune di Atella poteva giustificare l’invocato risparmio per l’Ente posto che lo stesso Piano Finanziario specificava che *“Il trasporto all’impianto, effettuato con gli stessi mezzi della raccolta, è compreso nel canone corrisposto all’affidatario, mentre la tariffa di conferimento, compresa l’ecotassa, è a carico di ciascun comune”* (cfr. pagina 3 del Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo TARI allegato alla delibera n. 70 del 25/09/2014). Utilizzando l’ordinaria diligenza, dunque, tanto i consiglieri comunali, quanto il revisore contabile ed il segretario comunale potevano - e dovevano - avvedersi della circostanza che il PEF 2014 non teneva conto in alcun modo degli effettivi costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. L’oggettiva percezione del danno erariale poteva aversi anche con riferimento all’approvazione del PEF 2015 (avvenuta con deliberazione del consiglio

comunale n. 15 del 30 luglio 2015). Proprio nel corso della seduta consiliare, infatti, il convenuto Petrino intervenne *“per chiedere delucidazioni sul piano tariffario in approvazione, rilevando che nel documento ci sono delle ripetizioni rispetto a quello approvato dal Consiglio comunale nel 2014”* e chiese se trattavasi di *“refusi”*. Petrino domandò anche se il consorzio SEARI avesse ancora o meno una convenzione in corso con il Comune. Alla prima domanda non fu fornita una risposta chiara ed univoca; al secondo quesito, il dott. Guidotti rispose affermativamente *“rappresentando che i dati non vengono dalla stessa trasmessi perché di una certa complessità”*. Il dott. Guidotti, quindi, disse chiaramente che il Consorzio SEARI non aveva fornito i dati relativi al quantitativo dei rifiuti conferiti ed al costo di conferimento degli stessi.

Non erano dunque stati comunicati dati falsi, ma era più che evidente che si fosse in presenza di una situazione caratterizzata da disordine contabile e da massima negligenza nel condurre l'istruttoria propedeutica alla determinazione del PEF: da un lato, infatti, si approvava la tariffa TARI senza nemmeno conoscere i costi di gestione del ciclo dei rifiuti e, dall'altro lato, come osservato dal Petrino (che poi espresse voto contrario), il PEF 2015 conteneva grossolani refusi e riferimenti non congrui agli anni 2012 e 2013. Difatti, in modo illogico, il PEF evidenziava che *“la voce di costo CTS (costo di trattamento e smaltimento) si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati calcolato sommando i costi sostenuti per il conferimento alle varie discariche nel 2012”*.

Il convenuto Petrino si era avveduto della necessità di conoscere gli effettivi costi di gestione e il dott. Guidotti chiaramente affermò che mancava una comunicazione di tali dati da parte del Consorzio SEARI. Era del tutto palese,

dunque, che si stava approvando il PEF in assenza delle necessarie preventive informazioni e senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Atella. Il danno cagionato al Comune di Atella non si stava occultando, ma veniva grossolanamente commesso davanti agli occhi di tutti, ivi compreso il Revisore dei conti che espresse parere favorevole sul Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti in data 29 luglio 2015.

Utilizzando un grado minimo di diligenza ci si poteva e doveva avvedere che non era in alcun modo possibile determinare la tariffa TARI in assenza della comunicazione dei dati sui quantitativi dei rifiuti conferiti da parte del Consorzio SEARI ed in assenza di una comunicazione dei costi effettivamente sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti stessi. Inoltre, il riferimento alle tariffe del 2012, più volte riportato in delibera, era evidentemente errato ed illogico e rappresentava una chiara spia della sciatteria con cui era stato redatto il piano finanziario, posto che nel 2012 si effettuava ancora il conferimento dei rifiuti in discariche diverse da quella sita nello stesso Comune di Atella.

Anche nel PEF dell'anno 2016, predisposto dal Servizio Tributi del Comune di Atella, si rilevava nelle premesse, ancora una volta, che la voce di costo CTS *“si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, dato dalla somma dei costi sostenuti per il conferimento nelle varie discariche nell'anno 2012”* (e ciò sebbene fosse ormai nota a tutti l'esistenza della discarica comunale), mentre, nella parte relativa agli “aspetti economici”, si rimarcava *“l'assoluta inosservanza degli obblighi di legge da parte della ditta attuale che non provvede a produrre quanto di propria competenza per finalizzare il PEF dovuto”*. A ciò faceva seguito l'approvazione di un PEF che non contabilizzava alcun costo per lo smaltimento dei rifiuti e, più in generale, non contabilizzava

nessun costo variabile. Ciò, sebbene nelle premesse del PEF fosse stata affermata la necessità di assicurare *“un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti”*.

Parimenti, nel 2017, il PEF riportava arbitrariamente un costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti uguale a zero.

In conclusione, lungi dall'essere stato oggetto di occultamento, il danno lamentato era palese e sotto gli occhi di tutti. Tanto i consiglieri comunali, quanto il sindaco, quanto anche il revisore contabile e, ancora, i segretari comunali che parteciparono alle sedute consiliari avrebbero potuto - e dovuto - avvedersi del danno derivante dal mancato computo dei costi di smaltimento dei rifiuti nel Piano Finanziario per l'applicazione della TARI negli anni dal 2014 al 2017.

Ne consegue che la decorrenza della prescrizione non è data dalla scoperta del danno, ma dalla obiettiva conoscibilità del danno stesso, ai sensi dell'art.1 comma 2 L. n. 20/1994.

Orbene, come precisato dalla locale Sezione di controllo della Corte dei conti, i costi del servizio CTS devono essere calcolati con il criterio della competenza e non possono essere inseriti in PEF relativi ad annualità successive, sicché nel termine legislativamente previsto per l'approvazione del PEF di ogni anno si è verificato il danno di cui è causa: e la conoscibilità del danno per gli organi dell'amministrazione decorreva dalla approvazione di ogni PEF, dal quale emergeva la erroneità del calcolo.

Deve pertanto ritenersi che il diritto al risarcimento del danno amministrativo-contabile oggetto del presente giudizio si è prescritto:

i) quanto al danno derivante dall'omesso computo dei CTS relativi al 2014,

il 25 settembre 2019 (in quanto il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARI è stato approvato in data 25 settembre 2014 dal Consiglio Comunale di Atella),

ii) quanto al danno derivante dall'omesso computo dei CTS relativi al 2015, il 30 luglio 2020 (in quanto il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARI è stato approvato il 30 luglio 2015 dal Consiglio Comunale di Atella);

iii) quanto al danno derivante dall'omesso computo dei CTS relativi al 2016, il 28 aprile 2021 (in quanto il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARI è stato approvato il 28 aprile 2016 da parte del Consiglio Comunale di Atella);

iv) e, infine, per ciò che attiene al danno derivante dall'omesso computo dei CTS relativi all'anno 2017, il 30 marzo 2022 (in quanto il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARI è stato approvato il 30 marzo 2017 dal Consiglio Comunale di Atella).

Non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'invito a dedurre del 17 novembre 2023, deve pertanto dichiararsi la prescrizione del diritto con riferimento a tutti gli anni oggetto del giudizio.

**3.** Ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., essendo il giudizio definito decidendo solo su questioni pregiudiziali e preliminari, e attesa la sicura antiggiuridicità delle condotte in contestazione, si dispone la compensazione delle **spese** processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

- a) respinge l'eccezione di nullità per omessa comunicazione delle nuove prove;
- b) respinge l'eccezione di nullità ex art. 87 c.g.c.;
- c) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato;
- d) compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Maria Gabriella DODARO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 11 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE